

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui riguarda la Samsung SDI Germany GmbH.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Samsung Co. Ltd e la Samsung SDI (Malesia) Bhd sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — LG Electronics/Commissione

(Causa T-91/13) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità di produzione — Infrazione unica e continuata — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla impresa comune — Parità di trattamento — Metodo di calcolo dell'importo delle ammende — Presa in considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici tramite prodotti trasformati — Termine di prescrizione — Proporzionalità — Durata del procedimento amministrativo»)

(2015/C 346/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud) (rappresentanti: G. van Gerven e T. Franchoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, successivamente M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Philips/Commissione

(Causa T-92/13) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che dichiara un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Infrazione unica e continua — Imputabilità alla società madre dell'infrazione commessa dall'impresa in comune — Parità di trattamento — Metodo di calcolo dell'importo dell'ammenda — Considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici mediante prodotti trasformati — Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell'infrazione — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo — Proporzionalità — Durata del procedimento amministrativo»)

(2015/C 346/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e S. Molin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, poi M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e A. Biolan, e, infine, M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e V. Bottka, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e, in subordine, domanda di soppressione o di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alla ricorrente

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Koninklijke Philips Electronics NV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 13/4/2013.
